

Sette mesi di squalifica per l'allenatore del Gallarate Calcio dopo l'insulto razzista

Pubblicato: Giovedì 27 Ottobre 2022



Sarà squalificato fino al **27 maggio 2023** l'allenatore della squadra Under 16 del Gallarate Calcio. Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di infliggere una squalifica fino di sette mesi per il mister che lo scorso 16 ottobre aveva apostrofato un giovane calciatore della squadra avversaria – il Cas Sacconago – con un insulto razzista.

Per l'allenatore la **sanzione aggravata rispetto al minimo previsto** dall'art. 28 comma 3 del CGS in quanto la frase è stata pronunciata da un tecnico nei confronti di un calciatore in una gara del Settore Giovanile Scolastico.

Alla squadra ospite, il **Cas Sacconago**, è stata invece inflitta la sconfitta a tavolino e la penalizzazione di 1 punto in classifica per aver abbandonato il campo.

Nel comunicato ufficiale della Delegazione di Varese della Lega Nazionale Dilettanti di legge:

Letto il rapporto di gara e sentito l'Arbitro per ulteriori precisazioni, si è rilevato che al 41' del st. veniva allontanato il tecnico del Gallarate Calcio Sig. BASILE Francisco Eduardo per aver rivolto ad un calciatore avversario una frase discriminatoria. Nei momenti successivi la squadra ospite decideva di abbandonare il terreno di gioco rinunciando pertanto al proseguimento della gara. Pur comprendendo lo stato d'animo dei componenti della squadra ospite a causa del comportamento di un tecnico avversario che era stato peraltro sanzionato dal direttore di gara con la decisione

dell'allontanamento, occorre però precisare che l'art.53 comma 1 delle NOIF impone alle società l'obbligo di portare a termine le gare iniziate per non incorrere nella sanzione della perdita della gara, oltre ad un punto di penalizzazione. Casi analoghi esaminati da altri Organi Giudicanti hanno prodotto decisioni concordi con la sconfitta della società che ha abbandonato il terreno di gioco. Si citano a titolo di esempio due delibere riguardanti due casi in qualche modo simili avvenuti nella scorsa stagione (Cfr. Com. Uff. n.66 del – Comitato Regionale Lombardia p.368, Stag. Sport.2021/2022 , Com Uff. n.25 della Delegazione di Padova pag. 687, Stag. Sport.2021/2022). Occorre poi precisare che il Codice di Giustizia Sportiva prevede da alcuni anni severe sanzioni per comportamenti discriminatori (art.28) tenuti da calciatori, tecnici ed altri tesserati.

Pertanto SI DELIBERA

- Di comminare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla Società Amici dello Sport nonché UN punto di penalizzazione ai sensi dell'art. 53 delle NOIF.
- Di comminare alla Società Amici dello Sport l'ammenda di Euro 25,00 così determinata dalla categoria di appartenenza.
- Di squalificare sino a tutto il 27.05.2023 il Sig. BASILE Francisco Eduardo tecnico della società Gallarate Calcio per aver pronunciato una frase discriminatoria nei confronti di un calciatore avversario. Sanzione aggravata rispetto al minimo previsto dall'art. 28 comma 3 del CGS in quanto la frase è stata pronunciata da un tecnico nei confronti di un calciatore in una gara del Settore Giovanile Scolastico.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA: AMICI DELLO SPORT Vedi delibera.

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA: AMICI DELLO SPORT 1 Vedi delibera.

AMMENDA Euro 25,00 AMICI DELLO SPORT Vedi delibera.

ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 27/05/2023

Insulto razzista contro un giocatore 16enne, il Cas Sacconago lascia il campo a Gallarate

Pubblicato da Il Lettore di VareseNews